



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

**Ordinanza N.**

**142**

**Data di registrazione**

**11/05/2022**

**OGGETTO: . ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2022**

VISTI:

- la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 e ss.mm.ii. recante “*Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*”;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “*Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R.n. 9/02*” ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
- l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell’08/03/2019 dal responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, così come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021 e n.6241 dell’01/04/2022;
- l’Ordinanza di sicurezza balneare n.07/2019 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 11 aprile 2019;

DATO ATTO della necessità di provvedere all’integrazione della suddetta ordinanza balneare n.1/2019 emessa dai competenti uffici regionali, nei limiti dalla stessa prevista e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;

VISTI:

- l’Ordinanza balneare integrativa comunale per l’anno 2021;
- il Piano Particolareggiato dell’arenile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 22.05.2009;
- la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvata dal Consiglio Comunale con delibera n.240 del 27/11/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.45, comma 2, della L.R. N.24/2017;
- il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime” approvato dal Consiglio Comunale n.30 del 19/07/2021;
- l’art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

DATO atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

SENTITO il Tavolo del turismo;

## ORDINA

Le disposizioni di cui all'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n.4234 dell'08 marzo 2019, e modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09 aprile 2021 e n.6241 dell'01 aprile 2022, sono integrate dalle seguenti:

### *Articolo 1*

#### *Divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne*

**E' vietato l'accesso in spiaggia oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per gli eventi autorizzati di cui ai successivi articoli.**

Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati. E' esclusa dal divieto la presenza del pubblico nelle strutture adibite alle attività economiche localizzate sulle aree demaniali di cui all'articolo 6 comma 2 della presente ordinanza.

**L'accesso alle spiagge libere non concessionate è consentito dalle ore 7.30 alle ore 24.00, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 10 lettera c).**

**Al fine di garantire la sicurezza e incolumità pubbliche nell'arenile, assicurando una vigilanza più efficace, gli stabilimenti balneari dovranno mantenere in esercizio l'illuminazione esterna in orario notturno e più precisamente dalle 01.00 alle ore 05.00 di sabato, domenica e festività infrasettimanali nel periodo 01/06 – 31/08.**

### *Articolo 2*

#### *Zona di mare riservata alla balneazione*

Per la presenza di scogliere artificiali posizionate anche oltre i 300 metri ma entro i 400 metri dalla linea di costa, il limite di balneazione, previsto dall'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 a 300 metri dalla battigia, è fissato a 400 metri dalla medesima, salvi i divieti di cui all'articolo 3 della stessa Ordinanza Balneare regionale n.1/2019.

**Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ai concessionari dei pontili d'imbarco è fatto obbligo sia di apporre apposita segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso dei pontili, sia di delimitare lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate (ovvero unite tra loro con cima galleggiante) di colore arancione collocate ad una distanza di almeno due metri dai pontili medesimi.**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

## *Articolo 3*

### *Fascia di spiaggia destinata al libero transito.*

In deroga all'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/19, la fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, è **fissata in minimo metri 3 per la zona compresa tra il Bagno Matteo ed il Bagno Blu** località nelle quali maggiormente influisce ed ha influito l'erosione e l'ingressione marina.

Resta fissata in minimo ml.5 in tutte le altre zone del territorio.

**In tale fascia è assolutamente vietato il posizionamento, anche solo temporaneo, di teli, lettini, sdraio e qualsiasi altra attrezzatura balneare.**

## *Articolo 4*

### *Comunicazioni di servizio e delle motonavi trasporto passeggeri*

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore **09.00** alle ore **14.00**, e dalle ore **16.00** alle ore **21.00**. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative ad emergenze.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle **10.30 alle ore 12.00, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.**

## *Articolo 5*

### *Distanze tra gli ombrelloni, e tra questi ed altre strutture o attrezzature.*

Nel rispetto di quanto sancito dall'art.5, punto 5.1 dell'Ordinanza regionale n.1/19 (superficie minima ad ombrellone di mq.12, sono determinate **su tutto il territorio** le seguenti misure minime:

- Distanza "minima" tra i paletti (distanza parallela al mare): mt.3,25;
- Distanza "minima" tra i paletti (distanza perpendicolare al mare): mt.3,00:

Le suddette distanze vanno misurate dal centro del paletto. Le suddette misure minime dovranno essere aumentate (in uno o entrambi i lati) al fine di rispettare la superficie minima di mq.12.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- Distanza dal confine: mt.1,70;
- Distanza dalla passerella: mt.1,50

**Le suddette distanze, così come previsto dall'art.5, punto 5.2 dell'Ordinanza Regionale n.1/19, sono ridotte garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore ai 11.00 mq fra sistemi di ombreggio nei seguenti tratti di arenile:**

- a) tratto di spiaggia da Zona Cesarini - esclusa – al Bagno Bologna confinante con il Comune di Gatteo – compreso;
- b) tratto di spiaggia compreso tra il Bagno Matteo e la spiaggia libera “IAL” esclusa;
- c) tratto di spiaggia dal canale Tagliata alla concessione ex Inpdap esclusa;

- Distanza “minima” tra i paletti (distanza parallela al mare): mt.3,00;
- Distanza “minima” tra i paletti (distanza perpendicolare al mare): mt.3,00;:

La fascia di rispetto di mt.1,70 dai confini tra gli stabilimenti balneari dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse.

## *Articolo 6*

### *Orari di apertura di stabilimenti balneari ed esercizi di somministrazione in area demaniale.*

L'orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza Balneare 1/2019 della Regione Emilia Romagna che prevede l'apertura minima degli stessi **dalle 9.30 alle 18.30.**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, insediati nella fascia demaniale marittima definita arenile, determinano liberamente il proprio orario di apertura, fatto salvo il **divieto di accesso all'area ombreggio dopo la chiusura dello stabilimento, ad eccezione degli eventi autorizzati.**

L'apertura degli stessi esercizi può avere durata stagionale o annuale, previa comunicazione agli uffici comunali competenti.

## *Articolo 7*



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

## *Attività degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.*

**Per la stagione 2022 e non oltre il 30 settembre**, al fine di non pregiudicare ulteriormente le attività che non ricadono sull'arenile, e ferma restando la possibilità per gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande di svolgere liberamente, negli spazi a ciò deputati, l'attività di somministrazione nelle ore serali, negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 6, può essere svolta **una festa di intrattenimento alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 24.00** anche nelle aree polifunzionali, **nonché un'ulteriore serata settimanale, previa comunicazione, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'evento, da svolgersi in collaborazione con le organizzazioni economiche territoriali. Il tutto in conformità all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica, con particolare riguardo alle attività vietate dalla suddetta normativa.**

In deroga alle disposizioni del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali.

**L'attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, ovvero svolta con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi (ad es. grigliate) è consentita previa segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 1 volta al mese.**

Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili con le modalità e nei limiti della normativa vigente, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti *o* a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*

In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire nell'orario dalle **14.00 alle 16.00** .

Nel **periodo 1 ottobre – 31 maggio** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di acustica e dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica.

È consentita l'attività di animazione all'aperto dalle 09.00 alle 24.00, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire nel rispetto della normativa vigente e dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica.

**Si rimanda all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica per eventuali e autorizzate deroghe agli orari summenzionati.**



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

## *Articolo 8*

### ***Autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto.***

I nulla osta all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e nuoto sono rilasciate dal dirigente competente di norma entro i limiti numerici previsti per gli anni **precedenti** ai soggetti autorizzati anche solo per una delle citate stagioni, fatti salvi gli effetti dei subingressi per atto tra vivi o mortis causa. Sono ammessi nuovi rilasci di autorizzazioni di scuole vela e nuoto nel rispetto di quanto previsto all'art.9 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime" approvato dal Consiglio Comunale n.32 del 19/7/2021. Per le attività già autorizzate i nulla osta verranno apposti in calce alla comunicazione di prosecuzione dell'attività per l'anno **2022**. Per l'attività di scuola sub e/o snorkeling e per l'attività di istruttore personale di nuoto o di vela svolta nell'ambito dell'arenile demaniale non è previsto alcun contingentamento, ma per la relativa autorizzazione è necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e richiesti per l'apertura di scuole di nuoto e di scuole vela.

Non è autorizzato il commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico, sia delle aree libere sia di quelle in concessione. **Per lo stesso motivo, è vietato sulle aree demaniali marittime lo svolgimento di mestieri girovaghi, attività pubblicitarie o promozionali, raccolte fondi, firme e petizioni e la mendicizia.**

## *Articolo 9*

### ***Modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e salvataggio***

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento (da presentarsi al massimo entro 2 giorni dall'attivazione del servizio), sono assicurati **dalle ore 09.30 alle ore 18.30 a partire dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre**, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 e dalla ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Negli orari e nei periodi predetti è esclusa qualsiasi interruzione del servizio.

In caso il servizio sia svolto mediante piano collettivo di salvamento è consentita la parziale riduzione del servizio fino ad un massimo del 50% di quello ordinario, per non più di 2 ore nell'orario compreso tra le **12.30** e le **14.30**, ed è altresì consentita la riduzione del servizio sempre fino al 50% di quello ordinario dalle **09.30** alle **10.00** e dalle **18.30** alle **19.00**.

Tali riduzioni dovranno essere rese note mediante apposite bandiere all'uopo previste nei piani collettivi di salvamento.

Il piano individuale o collettivo di salvataggio deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019, dalla Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, e dai commi precedenti del presente articolo, un adeguato numero di postazioni di salvataggio, con un fronte di competenza di non più di 150





# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

metri, con una tolleranza ammessa del 10% ai sensi dell'articolo 5 lett C) punto 3 **in caso di comprovata necessità, nonché la presenza e la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. Ai sensi dell'articolo 5 lett. C punto 3 terzultimo capoverso dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, per la zona ricompresa tra la spiaggia libera dopo il Bagno Marconi e la spiaggia libera prima della concessione dell'Eurohotel, in località Valverde di Cesenatico, per la zona Ponente colonie ricompresa tra il canale scolo consorziale Mesola e la concessione della Congrega velisti, il fronte massimo delle postazioni di salvataggio da ricomprendere nei piani collettivi nella zona suddetta, può essere portato ad un massimo di 200 metri con una tolleranza massima del 10 %.** Per la presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso si applica quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) punto 5 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019.**

**Ai sensi dell'articolo 1 comma 7 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 5 lettera C) punto 8 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, si dispone che ogni stabilimento balneare ed ogni altra struttura balneare che non aderisca a piani collettivi di salvamento è tenuto ad avere in proprio la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante.**

Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo, gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico, nei limiti orari previsti dall'articolo 6 della presente ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste nell'ordinanza balneare regionale. Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 5 lettera A) punto 7 e articolo 5 lettera C) punto 6 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019.**

## *Articolo 10*

### *Altri divieti e prescrizioni ad integrazione dell'ordinanza balneare regionale*

#### a) **Natanti**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 2 comma 2 lettera b), si dispone che l'ormeggio permanente diurno dalle ore 06.00 alle ore 21.00 di natanti destinati al noleggio è consentito previa autorizzazione rilasciata alle cooperative degli esercenti stabilimenti balneari, o ad altri soggetti, che avranno presentato domanda per i loro associati o per eventuali soggetti terzi noleggiatori di natanti negli specchi acquei di loro competenza riguardo al servizio di salvamento.

L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con l'annotazione delle prescrizioni tecniche che saranno indicate dall'autorità marittima territorialmente competente, da ritenersi vincolanti per la suddetta autorizzazione.

Si richiama quanto riportato all'art.8 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime" approvato dal Consiglio Comunale n.32 del 19/7/2021.

#### b) **Accesso e transito mezzi**



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019, si dispone che l'autorizzazione prevista dal suddetto comma sia sostituita da preventiva comunicazione inviata tramite pec da parte degli Enti preposti all'Ufficio demanio comunale almeno 7 giorni prima, e che la suddetta comunicazione possa contenere altresì l'indicazione dei mezzi motorizzati utilizzati dagli enti che devono transitare in spiaggia per l'effettuazione dei campionamenti e dei rilievi.

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g) , si dispone che nel periodo dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre è vietato transitare o sostare sulla spiaggia con veicoli a braccia o velocipedi.

Fanno eccezione al divieto di cui all'articolo 4 comma 1 lett. g) dell'Ordinanza regionale n.1/19:

1. eventuali mezzi, meccanici e non, adibiti all'allestimento di eventi e/o manifestazioni, debitamente autorizzati dall'Ufficio competente del Comune;
2. Per gli stabilimenti balneari di Zadina, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.2 automezzi per stabilimento, identificati con targa, con possibilità di utilizzo un veicolo alla volta;
3. Per gli stabilimenti di Levante (dal Porto Canale a Via Montello), l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta nella fascia in concessione alla Cooperativa Bagnini n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.
4. Nel tratto di arenile sfocio a mare di Viale Colombo, a monte degli stabilimenti balneari Camping Zadina e Camping Cesenatico, previa concessione di gestione dell'area con finalità di parcheggio a soggetto collettivo, è consentito il transito e la sosta di autoveicoli.
5. Per gli stabilimenti balneari di ponente, nello specifico solo i bagni Spiaggia San Giacomo, Bagno Luna e Bagno Al Sole, l'Ufficio competente del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa.

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che in caso di mareggiate o spiaggiamenti eccezionali, dichiarati dagli uffici comunali competenti in materia di igiene ambientale e di protezione civile e tempestivamente segnalati all'autorità marittima, alle cooperative degli esercenti gli stabilimenti balneari ed alla Polizia Municipale, il transito e/o la sosta in spiaggia dei mezzi per la pulizia delle spiagge e la manutenzione pubblica è consentito anche oltre le ore 09.00 e prima delle ore 18.30. I concessionari frontisti interessati alle operazioni di pulizia straordinaria dovranno provvedere direttamente a delimitare il tratto di intervento e vigilare sulle operazioni sino alla fine della loro durata.

Le operazioni di preparazione dei rifiuti da asportare dovranno essere eseguite dagli esercenti gli stabilimenti balneari e dagli altri concessionari di norma entro le ore 07,00, ad eccezione dei casi eccezionali sopra citati.

## c) **Accesso animali**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j), l'Ufficio Demanio del Comune può autorizzare l'accesso di animali per lo svolgimento di particolari eventi e/o manifestazioni.





# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Sempre ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j) **si consente l'accesso dei cani alla battigia dalle ore 06.00 alle ore 08.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.00 con transito dalle spiagge libere.**

La balneazione dei cani è consentita nei predetti orari nelle seguenti zone: specchio acqueo antistante spiaggia c.d. zona Cesarini in località Villamarina, specchio acqueo antistante la spiaggia libera posta in località Valverde tra le concessioni di FINCARDUCCI e di EUROHOTEL, specchio acqueo antistante la spiaggia libera c.d. Diamanti località Boschetto, specchio acqueo antistante spiaggia libera adiacente alla Piazza Spose dei Marinai in località ponente, specchio acqueo antistante spiaggia libera tra il canale Tagliata ed il bagno Camping Cesenatico in località Zadina, la balneazione potrà avvenire all'interno di corridoi opportunamente segnalati tramite boe e gavitelli di colore arancione. Sull'arenile, in corrispondenza dello specchio acqueo, deve essere installato apposito cartello esplicativo della possibilità di balneazione dei cani negli orari consentiti predetti.

L'accesso e la balneazione potranno avvenire solo alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola, se del caso, ad eccezione del momento della balneazione durante il quale, compatibilmente con la situazione, potrà essere tolta la museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve effettuare l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta e raccoglitore; le deiezioni raccolte non potranno essere immesse nei cestini rifiuti eventualmente presenti nelle aree di spiaggia, ma dovranno essere smaltite negli appositi cassonetti dell'organico fuori dall'ambito demaniale;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica.

## *Articolo 11*

### *Prescrizioni in caso di trasporto eolico ed idraulico di sabbia in aree non demaniali*

Previa verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali/Regionali, è posto a carico dei proprietari delle aree non demaniali limitrofe, adiacenti o prospicienti l'arenile, in caso di mancanza di adeguata protezione e/o comunque a causa di particolari eventi, l'obbligo di ricollocare sul Demanio marittimo il materiale sabbioso trasferitosi sulle stesse aree a seguito di trasporto eolico ed idraulico.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo predetto, dopo il decorso dei termini dati con formale diffida ad adempiere, come pure nei casi di somma urgenza, i competenti Uffici Pubblici potranno riportare sul Demanio il materiale così accumulatosi in area privata, dandone preventiva informazione ai privati proprietari interessati.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

## *Articolo 12*

### *Prescrizioni di divieto di fumo sulla battigia e nello specchio acqueo.*

Al fine di evitare inconvenienti ambientali e per tutelare la salute pubblica è fatto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza balneare regionale, come individuato dall'articolo 3 della presente ordinanza.

Il divieto di fumo vige anche nello specchio acqueo definito ai sensi dell'articolo 2 della presente ordinanza.

I divieti di cui al presente articolo vigono nella stagione balneare compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

## *Articolo 13*

### *Disciplina dei corridoi di atterraggio.*

Non sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio destinati in modo prevalente alla attività di kite-surf a distanza inferiore di 500 metri l'uno dall'altro. In caso di richieste che concretino la suddetta fattispecie gli uffici dovranno procedere o ad un accorpamento dei due corridoi richiesti o al posizionamento di uno dei due in modo tale da rispettare la norma, favorendo ove possibile il rilascio di corridoi di fronte a spiagge non in concessione.

Di norma sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio solo a rinnovo di quelle già rilasciate negli anni precedenti, consentendo comunque il rilascio nel caso di eventuali subingressi nell'attività principale per la quale si richiede il rilascio del corridoio.

E' consentito il rilascio della autorizzazione per l'installazione di opportuni corridoi specifici per manifestazioni sportive autorizzate dall'amministrazione comunale.

## *Articolo 14*

### *Tappeti elastici e gonfiabili*

L'installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici, giochi c.d. gonfiabili attrezzature e/o giochi di qualsiasi dimensione è consentita, previa autorizzazione al Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale vigente, salvaguardando l'impatto visivo monte-mare, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente .

## *Articolo 15*

### *Infospiagge e impianti di filodiffusione esterni.*

**Infospiagge:** Gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando di effettuare qualunque forma di pubblicità per



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

propri o altrui prodotti,. Tale impianto se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli Stabilimenti Balneari potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere messaggi di pubblica utilità o di altro tipo (se regolamentato da apposita convenzione tra Esercenti Stabilimenti Balneari e Amministrazione Comunale, o Provinciale o Regionale).

**Filodiffusione:** gli impianti di filodiffusione possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad una altezza massima di mt. 2.00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso l'interno della concessione. Le emissioni sonore dovranno essere a volume moderato e nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti previsti dalla ordinanza comunale sui rumori.

Quanto sopra è consentito nel rispetto della normativa vigente e dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica.

## *Articolo 16*

### *Particolari disposizioni sull'utilizzo delle cosiddette "aree polifunzionali"*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza n.2/2004 del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna - gli stabilimenti balneari – in via eccezionale per **l'anno 2022** previa comunicazione agli uffici competenti - potranno collocare all'interno delle aree polifunzionali già autorizzate tavoli, sedie e relativi sistemi di ombreggio.

## *Articolo 17*

### *Prescrizioni per la riduzione dell'uso della plastica presso gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande*

Per quanto riguarda la riduzione dell'uso della plastica e del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti plastici sull'arenile e nel mare, gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento all'art. 5 comma B punto 8 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021 e n.6241 dell'01/04/2022, in particolare:

- le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.



# COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

## ***Articolo 18***

### ***Rinvii***

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente ordinanza, valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021 e n.6241 dell'01/04/2022.

## ***Articolo 19***

### ***Sanzioni***

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, come richiamate dall'articolo 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 9 del 31 maggio 2002.

Sindaco  
Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA